



COMUNE DI CESENA

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 10 marzo 2011,
in vigore dal 6 aprile 2011

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27 aprile 2017,
in vigore dal 28/04/2017

INDICE

ART.	OGGETTO	PAGINA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI		
1	OGGETTO	1
2	INTERPRETAZIONE E GARANZIE DI FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO	1
3	DEFINIZIONI	2
4	LUOGHI DELLE RIUNIONI	2
5	RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO COMUNALE E IL COLLEGIO DEI REVISORI	2
TITOLO II COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
CAPO I INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO		
6	PRIMA SEDUTA	3
7	CONVALIDA DEGLI ELETTI	3
8	ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA	3
CAPO II PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE		
9	PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
10	FUNZIONI DEL PRESIDENTE	4
11	UFFICIO DI PRESIDENZA	6
12	ELEZIONE, DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE	6
CAPO III I GRUPPI CONSILIARI		
13	COMPOSIZIONE GRUPPI CONSILIARI	7
14	COSTITUZIONE DEI GRUPPI	7
15	GRUPPO MISTO	7
16	DENOMINAZIONE DEI GRUPPI	8
17	COMUNICAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	8
CAPO IV CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO		
18	COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	8
19	ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	9
CAPO V LE COMMISSIONI CONSILIARI		
20	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	10
21	PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI	11
22	CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI	11
23	ESPERTI	12
24	ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI	12

25	COMMISSIONE REDIGENTE	13
26	ADUNANZA E VOTAZIONE	13
27	SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI; VERBALE DELLE SEDUTE; RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE	13
28	PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI	14
29	AUDIZIONI	15
30	UDIENZE CONOSCITIVE	15
31	RAPPORTI CON GLI ORGANI DEI QUARTIERI	15
31 bis	COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	16
32	COMMISSIONI DI INDAGINE	16
33	COMMISSIONE TEMPORANEE SPECIALI	17
34	COMMISSIONE PER LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	18
35	GETTONI DI PRESENZA	18
	CAPO VI RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI	
36	RISORSE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI GRUPPI CONSILIARI	18
37	MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI GRUPPI CONSILIARI	19
	TITOLO III I CONSIGLIERI COMUNALI	
	CAPO I DIRITTI DEI CONSIGLIERI	
38	DIRITTO ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	21
39	DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO	21
40	DIRITTO DI INIZIATIVA	22
41	DIRITTO DI INIZIATIVA SU ATTI DELIBERATIVI	22
42	INTERPELLANZE	22
43	INTERROGAZIONE	23
44	MOZIONI	23
45	ORDINI DEL GIORNO	24
46	INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	24
47	PATROCINIO LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI E ASSICURAZIONE	24
	CAPO II DOVERI DEI CONSIGLIERI	
48	OBBLIGO DI PRESENZA	25
49	OBBLIGO DEL SEGRETO	25
50	OBBLIGO DI ASTENSIONE	25
51	PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI	25

52	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI	26
53	ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI	26
54	DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI	26
55	DECADENZA DEI CONSIGLIERI	26
56	SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI	27
	TITOLO IV	
	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
	CAPO I	
	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
57	AVVISI DI CONVOCAZIONE	28
58	MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE	28
59	ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE	29
60	DEPOSITO DEGLI ATTI	30
61	DURATA DELLE SEDUTE CONSILIARI	30
	CAPO II	
	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	
62	SEDUTE ORDINARIE E D'URGENZA	30
63	ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE	31
64	SEDUTE APERTE	31
65	SEDUTE PROMOSSE DALLA MINORANZA	32
66	ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE	32
67	NUMERO LEGALE E VALIDITA' SEDUTA (1 [^] E 2 [^] CONVOCAZIONE)	32
68	ACCERTAMENTO NUMERO LEGALE E SEDUTA DESERTA	32
69	SCRUTATORI. NOMINA E FUNZIONI	33
70	PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE	33
71	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO	33
72	ORDINE DEI LAVORI	34
73	NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE	35
74	DISCIPLINA E TEMPI DEGLI INTERVENTI	35
75	FATTO PERSONALE	36
76	MOZIONE D'ORDINE	36
77	QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	36
78	PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI	37
79	ESAME DEGLI EMENDAMENTI	37
80	CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	38
81	DICHIARAZIONI DI VOTO	38
	CAPO III	
	DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	

82	COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI	38
83	PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI	39
84	PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI	39
85	PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE O VICE PRESIDENTE CONSULTA COMUNALE PER L'IMMIGRAZIONE	39
86	PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO	39
87	PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'INFORMAZIONE	40
88	RIPRESA TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI	40
89	DISORDINI IN AULA	40
90	DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI	40
91	ORDINE PUBBLICO DELLA SEDUTA E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	41
CAPO IV INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO		
92	SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE	41
93	SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO	42
94	INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AI TESTI DEGLI ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI	42
95	MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO APPROVATI E VERIFICA DELLA LORO ATTUAZIONE	42
96	RITIRO E DECADENZA DI INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO	42
CAPO V OPERAZIONI DI VOTAZIONE		
97	VALIDITA' DELLE VOTAZIONI	43
98	ORDINE DELLE VOTAZIONI	43
99	VOTAZIONE PALESE	43
100	VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	44
101	VOTAZIONE SEGRETA	44
102	VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI	45
103	VOTO LIMITATO	45
104	CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E PARITA' DI VOTI	45
105	COMPUTO DEI VOTANTI	46
106	PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI	46
107	IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE	46
CAPO VI VERBALI DELLE SEDUTE		
108	IL PROCESSO VERBALE	46
109	APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI	47

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 23 Statuto)

1. Il presente regolamento, in adempimento ed in esecuzione delle norme dello Statuto comunale e nel rispetto dei principi di legge in materia, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, al fine di assicurarne il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE E GARANZIE DI FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO

(art. 38 comma 2 D.Lgs. 267/2000)

1. Quando, nel corso delle adunanze, si presentano situazioni non espressamente disciplinate dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale sulla base dei principi generali, udito il Segretario Generale.

2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato un consigliere contrario alla decisione del Presidente ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali nel corso delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Su tali eccezioni decidono i capigruppo presenti in aula, udito il Segretario Generale. A tal fine il Presidente può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate rispetto al caso concreto.

4. La decisione assunta ai sensi del comma 2 può, su richiesta anche di un solo Consigliere, essere riesaminata e sottoposta all'approvazione del Consiglio in una successiva seduta, previa proposta formulata dalla Conferenza dei Capigruppo. In tal caso il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, che provvede a sottoporle alla Conferenza dei Capigruppo e al Segretario Generale; la questione, corredata del parere del Segretario Generale, è quindi rimessa alla decisione del Consiglio comunale il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Sull'interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 - DEFINIZIONI

(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o che hanno dichiarato in seguito di aderirvi;
- b) per minoranza si intendono gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarano di ritirare la loro adesione;
- c) Consigliere anziano: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 del D.Lgs. n. 267/2000, è tale il Consigliere più anziano di età;
- d) Consiglieri assegnati: la somma dei Consiglieri comunali previsti dalla legge ed il Sindaco, salvo che riguardo a quest'ultimo non ne sia espressamente prevista l'esclusione;
- e) numero legale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari.

ART. 4 - LUOGHI DELLE RIUNIONI

(art. 38 comma 2 e 9 D.Lgs. n. 267/2000)

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala del Palazzo comunale adeguatamente attrezzata all'uso.
- 2. Parte della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta e alla segreteria; uno spazio apposito è riservato al pubblico, alla stampa e agli operatori radiotelevisivi.
- 3. Nei giorni di seduta sarà esposto all'interno della sala consiliare il gonfalone civico e, all'esterno del palazzo comunale, la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea.
- 4. Il Presidente, sentito il Sindaco e i Capigruppo consiliari, può stabilire in via eccezionale, quando sussistono particolari esigenze, di riunire il Consiglio in sede diversa.

ART. 5 - RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO COMUNALE E IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge attività di collaborazione con il Consiglio comunale.
- 2. I revisori hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di assistere alle riunioni del Consiglio comunale. Possono altresì essere invitati alle sedute delle Commissioni consiliari, ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.
- 3. Il Consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza degli assegnati può chiedere al Collegio dei Revisori relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dall'Amministrazione Comunale.
- 4. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione degli uffici o delle istituzioni comunali, il Collegio dei Revisori trasmette una relazione urgente al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e - tramite questi - ai gruppi consiliari. Il Presidente convoca il Consiglio non oltre quindici giorni dopo il ricevimento della relazione iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio.

TITOLO II
COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 6 - PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione; è presieduta del Consigliere anziano per cifra elettorale fino all'elezione del Presidente;

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

3. Il Segretario Generale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di Consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.

ART. 7 - CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità quando sussista una delle cause previste dalla legge.

2. Qualora non vengano sollevate questioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti con votazione complessiva e palese; in caso contrario il Consiglio si pronuncia su ciascuna delle questioni sollevate con specifiche separate votazioni.

3. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme vigenti.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.

5. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

6. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.

7. La deliberazione di convalida degli eletti è immediatamente eseguibile.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 28 dello Statuto.

2. Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni; la seduta

prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta.

3. Nella prima seduta il Consiglio provvede inoltre all'elezione dei componenti della commissione elettorale comunale.

CAPO II PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 39 D.Lgs n. 267/2000 – art. 27 Statuto)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente Consiglio Comunale, che ne dirige i lavori secondo le norme statutarie e del presente regolamento.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti dal presente regolamento e collabora con questi, svolgendo le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli.

3. La funzione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare, ad eccezione del caso in cui il gruppo consiliare sia formato da una sola persona. In questo caso e negli altri casi in cui il Presidente intenda partecipare alla discussione di singoli punti all'ordine del giorno nella sua qualità di Consigliere, la presidenza del Consiglio Comunale viene assunta dal Vice Presidente o in mancanza o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere anziano per cifra elettorale.

4. Nel limite dell'indennità massima concedibile al Presidente, può essere corrisposta al Vice Presidente un'indennità nei casi di prolungata assenza del Presidente, con modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

5. In ugual modo può essere corrisposta un'indennità al Consigliere anziano in caso di prolungata assenza del Vice Presidente.

ART. 10 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

(art. 39 D.Lgs n. 267/2000 – art. 27 Statuto)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo Statuto e ne promuove il confronto con le realtà territorialmente vicine.

2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

3. Il Presidente assicura il funzionamento dell'assemblea consiliare e, in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale;

b) formula l'ordine del giorno su proposte istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta nonché, in relazione al potere di iniziativa, dal Consigliere comunale;

c) organizza l'attività del Consiglio Comunale secondo una logica di programmazione delle sedute e, con l'aiuto della Conferenza dei Capigruppo, definisce il programma dei

lavori del Consiglio;

d) sovrintende allo svolgimento delle sedute consiliari, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni;

e) firma, insieme al Segretario Generale, i verbali della seduta e gli estratti delle deliberazioni;

f) invita ad audizioni in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

g) assicura la partecipazione dei Presidenti delle consulte comunali invitati alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e con facoltà di intervento, ove la loro partecipazione sia prevista nei rispettivi regolamenti comunali;

h) fissa le modalità per l'accesso del pubblico nella sala delle adunanze e, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo, garantisce la più ampia pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale;

i) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;

j) richiede al Sindaco, ai dirigenti, agli uffici del Comune e agli enti ad esso dipendenti, atti, informazioni, chiarimenti, pareri e relazioni sulla attività della Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite;

k) vigila sull'andamento delle attività delle Commissioni consiliari ed esercita funzioni di impulso nei confronti delle medesime, consistenti, in particolare, nella verifica del rispetto dei tempi loro assegnati per l'espletamento di compiti ed attività di competenza, verificando *in itinere* l'andamento dei lavori e promuovendo ogni utile iniziativa che possa rendere più efficace e tempestiva l'azione delle Commissioni stesse;

l) promuove l'esame congiunto da parte di più Commissioni di argomenti di interesse comune;

m) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, richiede la collaborazione degli uffici comunali, che sono tenuti a fornirla per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, interpellanze;

n) sovrintende all'autonomia finanziaria del Consiglio Comunale intesa a garantire il suo funzionamento nell'ambito di apposito stanziamento nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario;

o) autorizza i Consiglieri comunali a recarsi fuori del capoluogo del Comune in ragione del loro mandato, anche ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute;

p) dà direttive per l'organizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio Comunale anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio delle iniziative relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;

q) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio medesimo e propone al Consiglio Comunale i conseguenti provvedimenti;

r) vigila sulla raccolta e sulla pubblicazione dei dati relativi alla situazione

patrimoniale dei Consiglieri comunali e dei rappresentanti del Comune in enti e associazioni;

s) vigila sull'adempimento di quanto prescritto per i Consiglieri dagli artt. 39 e 46 del presente regolamento;

t) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentati del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

u) rappresenta il Consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni;

v) promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori;

w) cura rapporti periodici con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

ART. 11 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli, il Presidente del Consiglio si avvale di una struttura di supporto denominata ufficio di presidenza cui fanno parte, oltre al Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale.

2. L'ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale della segreteria generale.

ART. 12 - ELEZIONE, DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

(art. 39 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 27 e 28 Statuto)

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio è svolta ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale con voto segreto.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica per dimissioni, revoca e nei casi di cessazione dalla carica di Consigliere.

3. Alle dimissioni del Presidente o del Vice Presidente si applicano le disposizioni legislative relative alle dimissioni dei Consiglieri comunali.

4. La proposta di revoca è promossa da almeno un terzo dei Consiglieri e deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi che la supportano; il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla ammissibilità della stessa con votazione segreta e a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Qualora la proposta di revoca riguardi sia il Presidente che il Vice Presidente o sia stata sottoscritta dal Vice Presidente per il Presidente o viceversa, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano per cifra elettorale.

6. In caso di decisione di ammissibilità della proposta, il Presidente della seduta invita il Presidente del Consiglio e/o il Vice Presidente a presentare entro venti giorni le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale delibera sulla proposta di revoca con votazione segreta ed a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli

atti; qualora la proposta venga approvata, il Consiglio dichiara l'immediata cessazione dell'interessato dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Consiglio ed avvia contestualmente le procedure di nomina di un nuovo Presidente e/o Vice Presidente.

CAPO III **I GRUPPI CONSILIARI**

ART. 13 - COMPOSIZIONE GRUPPI CONSILIARI

(art. 38 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 29 Statuto)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista compongono di regola un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero.

2. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, con contestuale designazione del Capogruppo. Se, invece, intendono aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo.

3. La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario, che intervenga dopo la prima riunione del Consiglio Comunale, dovrà essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui sopra.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

ART. 14 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI

(art. 38 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 29 Statuto)

1. Alla costituzione dei gruppi ed alla designazione dei Capigruppo si provvede nella seduta di insediamento del Consiglio neo eletto. A tal fine ciascun gruppo, con dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, comunica il nome del Capogruppo ed eventualmente del Vice Capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio comunale neo eletto. In mancanza di tale comunicazione, è considerato Capogruppo il Consigliere che, nell'ambito della propria lista, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono segnalate al Presidente del Consiglio le intervenute variazioni della persona del Capogruppo e del Vice Capogruppo.

3. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 15 - GRUPPO MISTO

(art. 38 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 29 Statuto)

1. Il Consigliere che non intenda appartenere ad un gruppo consiliare di cui all'art.

13, oppure intenda successivamente recedere dal gruppo di appartenenza, comunica con atto scritto la propria decisione al Presidente del Consiglio e di diritto viene considerato appartenente al gruppo misto.

2. Il gruppo misto può essere formato da un solo Consigliere.

3. Per l'individuazione del Capogruppo del gruppo misto, qualora sia composto da più Consiglieri, salvo diversi accordi tra i componenti, vige il criterio della rotazione semestrale.

ART. 16 - DENOMINAZIONE DEI GRUPPI

(art. 38 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 29 Statuto)

1. Ciascun gruppo consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al Consiglio al momento della costituzione.

2. La denominazione originaria di un gruppo consiliare può essere mutata qualora tutti i componenti del gruppo lo richiedano. Di tale mutamento il gruppo deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.

3. Qualora più gruppi intendano assumere, anche in parte, la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo, sentite le argomentazioni addotte dagli interessati.

ART. 17 - COMUNICAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. A tutti i gruppi consiliari è garantita la possibilità di veicolare all'esterno le proprie posizioni politiche e le attività svolte, tramite gli strumenti di informazione utilizzati dall'Amministrazione Comunale in forma cartacea o informatica, nel rispetto del pluralismo e dei principi di correttezza, obiettività ed imparzialità dell'informazione.

2. A tal fine il Presidente del Consiglio cura i rapporti con gli uffici comunali competenti e stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, le modalità più opportune per la ricezione e la pubblicazione del materiale informativo predisposto dai gruppi consiliari.

CAPO IV

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 18 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

(art. 27 comma 3 Statuto)

1. I Capigruppo consiliari costituiscono un organismo permanente denominato Conferenza dei Capigruppo. Fanno parte della Conferenza dei Capigruppo il Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede ed il Vice Presidente. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al medesimo gruppo, previa apposita comunicazione al Presidente.

2. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza di almeno la metà dei Capigruppo che rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale, escluso il Presidente del Consiglio comunale, salvo il caso che sia l'unico componente del suo gruppo consiliare.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati dai Capigruppo, non computandosi gli astenuti. Partecipano alle votazioni i soli Capigruppo o loro delegati, ciascuno dei quali è portatore di un numero di voti pari a quello del suo gruppo consiliare.

4. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo può essere invitato il Sindaco o suo delegato. Partecipano altresì il Segretario Generale o un suo incaricato ove ne sia richiesto l'intervento.

5. Delle riunioni della Conferenza è redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, normalmente a cura di un dipendente designato dal Segretario Generale.

6. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa e, comunque, in via ordinaria due giorni prima di ogni Consiglio comunale.

7. Il Presidente del Consiglio, qualora ne rilevi l'opportunità, può convocare con breve anticipo, la Conferenza dei Capigruppo nell'ora precedente a quella di convocazione del Consiglio e può riunirla in qualunque momento nel corso della seduta del Consiglio previa sospensione della medesima.

8. La Conferenza deve essere altresì convocata, entro dieci giorni, su richiesta del Sindaco o dei Capigruppo consiliari che rappresentino almeno 1/5 del Consiglio comunale.

9. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la Conferenza è presieduta dal Vice Presidente. Ove anche quest'ultimo risulti assente o impedito, la presidenza della Conferenza è attribuita al Capogruppo più anziano d'età.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

(art. 27 comma 3 Statuto)

1. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni previste dal presente regolamento¹ ed, in particolare:

a) coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione ed organizzazione dei lavori delle sedute consiliari;

b) concorre alla definizione di mozioni e ordini del giorno, pronunciandosi anche sulla ammissibilità di quelli pervenuti oltre i termini di cui agli artt. 44, comma 4 e 45, comma 3;

c) si pronuncia sulla ammissibilità delle interpellanze pervenute oltre i termini di cui all'art. 42 comma 2;

d) si pronuncia sulla durata di trattazione delle interpellanze oltre il termine ordinario di 60 minuti, secondo le disposizioni di cui all'art. 72.

¹ art.2 c.4 e c.5, art.10 c.3 lett. c) e h), art.16 c.3, art.17 c.2, art.20 c.3, art.22 c.1, art.36 c.3 e c.4, art.37 c.4, art.42 c.3, art.44 c.4, art.45 c.3, art.55 c.3, art.57 c.1, art.58 c.5, art.59 c.4, art.64 c.3, art.65 c.1, art.72 c.1, art.74 c.3 e c.4, art.92 c.4, art.93 c.4 e art.101 c.2.

2. La Conferenza dei Capigruppo può, in riferimento a specifici argomenti all'Ordine del Giorno, concordare con il Presidente del Consiglio Comunale deroghe alle norme generali sui tempi e sulle modalità di intervento dei Consiglieri.

3. Oltre a quanto previsto dal presente articolo la Conferenza dei Capigruppo svolge le funzioni ad essa demandate da altri regolamenti comunali.

CAPO V

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 20 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Il Consiglio comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla seduta della convalida degli eletti, procede alla istituzione e costituzione di Commissioni consiliari permanenti, ne determina le competenze per materia, ne nomina i membri tra i Consiglieri, procede alla elezione dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti rispettando, in ciascuna Commissione, il principio di alternanza tra minoranza a maggioranza. Presidenti e Vice Presidenti restano in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese unica sulla base di una lista di designati, proposta dal Presidente ed elaborata con la procedura prevista dal successivo comma 3.

3. La Conferenza dei Capigruppo delibera il riparto dei componenti spettanti a ciascun gruppo di ogni Commissione in proporzione alla entità numerica di ogni gruppo ed in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo. I Capigruppo dopo il riparto, comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio comunale i nominativi dei rappresentanti spettanti a ciascun gruppo per l'inserimento nella lista da proporre per la nomina.

4. Non possono far parte delle Commissioni gli Assessori, il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e l'Assessore competente per materia possono tuttavia partecipare con diritto di parola.

5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, con pienezza delle funzioni e diritto al gettone di presenza, nelle singole sedute, da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

7. Con la stessa procedura, il Consiglio comunale può modificare nel corso della legislatura, il numero e le competenze per materie delle Commissioni consiliari.

ART. 21 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione permanente.

2. Il Presidente esercita le funzioni previste dal presente regolamento² ed in particolare: convoca e presiede la Commissione, ne formula il relativo ordine del giorno e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti, richiama all'ordine i Consiglieri in caso di comportamento inopportuno o sconveniente, sospende la seduta in caso di disordini in aula e tiene i contatti con la presidenza del Consiglio comunale.

3. Qualora si riuniscano due o più Commissioni congiuntamente, per argomenti di competenza comune, la seduta è convocata da tutti i Presidenti ed è presieduta dal Presidente più anziano di età, salvo diverso accordo.

4. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, vacanza o dimissioni. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, nella formulazione dell'ordine del giorno.

5. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 22 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Le Commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da assicurare il rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro; si riuniscono di norma in giorni fissi, prestabiliti d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.

2. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, salvo i casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta. La convocazione e il relativo ordine del giorno viene stabilito dal Presidente sentito il Vice Presidente. La convocazione viene effettuata con strumenti informatici o telematici. L'ordine del giorno è inviato oltre che ai componenti della Commissione, anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo.

3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengono inseriti nel sistema informatico del comune accessibile al pubblico.

4. In caso di assenza, impedimento, dimissioni o vacanza del Presidente e del Vice Presidente, le convocazioni delle Commissioni sono disposte dal Presidente del Consiglio e la presidenza delle Commissioni è assunta dal Consigliere più anziano di età.

5. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

6. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati

² Per le competenze dei Presidenti di Commissione vedasi altresì: art. 20 c.2, art.22 c.2, art.24 c.5, art.25 c.3, art.26 c.5, art.27 c.1, 3 e 5, art.28 c.1, art.29, art.30 c.2, art.32 c.4 e 6.

argomenti, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di un quinto dei componenti della Commissione. In tali casi la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale.

7. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta ai sensi del successivo art. 28.

ART. 23 - ESPERTI

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Ciascun gruppo consiliare ha la facoltà di designare per ogni Commissione permanente un numero massimo di tre esperti di propria fiducia, che assistano i propri Consiglieri nei lavori della Commissione, comunicandone preventivamente per iscritto il nominativo al Presidente della medesima.

2. L'esperto partecipa ai lavori della Commissione, senza che la propria presenza concorra alla valida costituzione, non ha diritto di voto, può porre quesiti relativi agli argomenti in discussione senza svolgere interventi di natura politica, prerogativa dei Consiglieri.

3. La partecipazione dell'esperto non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo, di controllo e di iniziativa politico-amministrativa allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria nonché l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

2. Le proposte di deliberazione del Consiglio comunale sono di norma preventivamente esaminate dalla Commissione competente per materia.

3. Le Commissioni hanno il compito, oltre quanto espressamente stabilito dallo Statuto Comunale di:

a) esaminare ed approfondire le proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio in materia di programmi, piani, investimenti, bilancio, regolamenti ed altre determinazioni di indirizzo generale dell'attività dell'amministrazione del Comune;

b) esprimere pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine alle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la loro consultazione da parte della Giunta o del Sindaco;

c) promuovere approfondimenti tematici attinenti le materie di competenza di ciascuna Commissione;

d) esaminare l'attuazione degli indirizzi, delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio comunale.

4. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al

funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

5. Le petizioni popolari di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale, sono assegnate dal Presidente alla competente Commissione consiliare, che le esamina e le approfondisce, anche avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 29.

ART. 25 - COMMISSIONE REDIGENTE

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può assegnare, di volta in volta, ad ogni Commissione, in relazione alle competenze di ciascuna, l'elaborazione di un atto amministrativo generale o di un atto di indirizzo stabilendo il termine massimo, salvo proroga motivata, entro il quale depositare la proposta di delibera presso la segreteria generale ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 41.

2. L'assegnazione di un argomento da parte del Consiglio comunale può avvenire su proposta del Presidente del Consiglio comunale o della Commissione consiliare competente.

3. Al fine dell'esame in Consiglio comunale della proposta di delibera, il Presidente della Commissione permanente può nominare due relatori, uno per i gruppi di maggioranza e uno per i gruppi di minoranza, che illustreranno la proposta. Sulla stessa hanno diritto di intervenire anche il Sindaco e/o un Assessore da lui delegato e i gruppi consiliari per le sole dichiarazioni di voto.

ART. 26 - ADUNANZA E VOTAZIONE

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. La seduta delle Commissioni è valida quando sono presenti almeno la metà dei voti rappresentati.

2. Ciascun membro esercita il diritto di voto in proporzione al numero di Consiglieri appartenenti al gruppo consiliare, diviso per il numero dei membri della Commissione presenti appartenenti al gruppo medesimo.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 27 e seguenti.

4. La votazione di regola è palese, per alzata di mano. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 97 e seguenti del presente regolamento.

5. Se non si raggiunge il quorum previsto per la validità della seduta, trascorsi 30 minuti, il Presidente dichiara deserta la seduta e la aggiorna a data da definirsi.

ART. 27 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI; VERBALE DELLE SEDUTE; RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale

designato dal Presidente di ciascuna Commissione.

2. Il segretario organizza la raccolta ordinata di tutti gli elementi necessari al fine della formazione del parere o delle proposte e provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. In particolare provvede alla registrazione di orario di entrata e di uscita dei partecipanti al fine della corresponsione del gettone di presenza.

3. I verbali, redatti dal segretario della Commissione, contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, le opinioni e le dichiarazioni di cui venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai Consiglieri che le hanno rese. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione o da chi abbia presieduto la riunione ai sensi dell'art. 21 e dal segretario e va depositato agli atti della proposta di delibera cui si riferisce.

4. Delle adunanze delle Commissioni può essere effettuata, a cura dell'Amministrazione, la registrazione a mezzo di apposito impianto; i supporti contenenti le registrazioni non hanno valore di verbale, ma di "resoconto non corretto".

5. Il Presidente della Commissione può autorizzare riprese video delle sedute ove ricorrano le seguenti condizioni: vi sia il consenso unanime dei componenti, la registrazione venga pubblicata integralmente in formato non modificabile in un sito preventivamente indicato e in tempi certi. Per quanto attiene alle riprese effettuate da giornalisti, fotoreporter e teleoperatori si applicano le disposizioni di cui all'art. 88.

6. Per quanto non espressamente previsto, i lavori delle Commissioni sono disciplinati dalle norme che regolano i lavori del Consiglio in quanto applicabili.

ART. 28 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, con le eccezioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Le modalità di pubblicità dei lavori della Commissione sono decise dal Presidente della medesima.

2. Le sedute delle Commissioni permanenti non sono pubbliche:

- a) quando esse procedono a ricerche ed altre attività conoscitive o svolgono attività in funzione redigente, salvo diversa decisione della Commissione;
- b) quando esse si occupino di questioni la cui trattazione deve essere effettuata dal Consiglio comunale in adunanza segreta, ai sensi dell'articolo 70 del presente regolamento.

3. Nei casi di cui al comma 2, possono partecipare alle riunioni i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Segretario Generale, gli eventuali soggetti appositamente convocati, vincolati al segreto d'ufficio.

4. Alle sedute delle Commissioni permanenti possono essere invitati consulenti o persone estranee all'Amministrazione Comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.

ART. 29 - AUDIZIONI

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Il Presidente ha facoltà di chiedere l'intervento in Commissione del Sindaco, degli Assessori, dei Presidenti dei quartieri o dei Consiglieri da questi delegati, dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei Revisori dei Conti, degli amministratori e dei dirigenti delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e degli altri enti che hanno una partecipazione del Comune nonché delle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie e dei rappresentanti di forze sociali, sindacali, economiche ed organismi professionali e di categoria la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

2. Il Presidente provvede comunque alla convocazione per le audizioni di cui al comma precedente, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti della Commissione.

3. In caso di diniego a partecipare, su istanza del Presidente, il Sindaco dispone la partecipazione dei funzionari e dirigenti in conformità alla richiesta.

4. I dirigenti possono chiedere di essere ascoltati dalla Commissione su argomenti inerenti la loro attività. Della richiesta il Presidente dà comunicazione alla Commissione nella prima seduta utile.

ART. 30 - UDIENZE CONOSCITIVE

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. La Commissione può svolgere udienze conoscitive da intendersi come strumento di informazione per l'approfondimento di tematiche specifiche proposte da:

- ciascun Consigliere
- associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale.

2. In tali casi il Presidente può convocare alle adunanze delle Commissioni i soggetti in grado di fornire elementi di cognizione e valutazione sugli argomenti trattati. Ciascun membro della Commissione può richiedere la convocazione di soggetti da lui indicati.

ART. 31 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEI QUARTIERI

1. I Presidenti dei Consigli dei quartieri possono richiedere di essere sentiti dalle Commissioni consiliari permanenti su temi di interesse del quartiere da loro indicati e di richiedere alle Commissioni, a nome dei rispettivi Consigli, la trattazione di argomenti riguardanti i quartieri.

2. Il Presidente di turno della Conferenza di Presidenti dei Consigli dei quartieri, su mandato della Conferenza stessa, può richiedere di essere sentito dalle Commissioni consiliari su argomenti che interessino più quartieri.

3. I Presidenti dei Consigli dei quartieri possono altresì avanzare alle Commissioni indicazioni e proposte formulate dai rispettivi Consigli per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione.

ART. 31bis - COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. Per assicurare l'esercizio della propria funzione di controllo il Consiglio Comunale istituisce la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia con compiti di approfondimento, verifica e controllo dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale.

L'attività di controllo si esplica, in principal modo, mediante la verifica periodica sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con il Documento Unico di Programmazione e con il Piano Esecutivo di Gestione.

La commissione, in specifico, provvede:

a. a svolgere funzioni di garanzia in ordine all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti deliberati dal Consiglio ed alla loro attuazione;

b. alla verifica periodica dello stato di attuazione, da parte dell'Amministrazione, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali nonché con gli atti di pianificazione e d'indirizzo;

c. ad esercitare attività di vigilanza sulle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal comune e di altre strutture partecipate dallo stesso; individua altresì convenzioni, atti ed accordi di programma i cui contenuti necessitino di approfondimento;

d. ad effettuare un monitoraggio sullo stato di attuazione di convenzioni e accordi programmatici eventualmente stipulati, fatte salve le competenze delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia; esegue analisi e controllo sullo stato dei servizi conferiti in Unione dei Comuni e ne prevede il dibattito in sede consiliare;

e. a svolgere in generale la propria funzione di garanzia e controllo coadiuvando il Consiglio nelle sue specifiche funzioni.

I membri della Commissione di Garanzia e Controllo sono individuati, in via prioritaria, nel caso di istituzione di commissioni di indagine (di cui al successivo art. 32), quali membri della stessa.

Il Presidente della commissione è nominato dal Consiglio tra i Consiglieri di minoranza.

Per le funzioni del Presidente e per il funzionamento della Commissione, non disciplinati dai commi precedenti, si fa riferimento alle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

La Commissione presenta al Consiglio, tramite il Presidente, relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata, con cadenza minima semestrale, sulle quali il Consiglio comunale ha facoltà di discussione e delibera.

ART. 32 - COMMISSIONI DI INDAGINE

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, al suo interno, Commissioni di indagine per

l'accertamento della regolarità e della correttezza di determinate attività amministrative comunali.

2. La nomina dei componenti, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è effettuata con le modalità di cui agli artt. 20 e seguenti.

3. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce il numero dei componenti garantendo la rappresentanza della minoranza, l'oggetto e l'ambito della inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.

4. La deliberazione del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono in seduta segreta. Su richiesta del Presidente il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta ed allo stesso connessi.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente su proposta del Presidente della stessa Commissione, o da un funzionario designato dal Presidente della stessa Commissione di intesa con il Segretario Generale.

7. Nella relazione al Consiglio comunale, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, diversamente, esprime al Sindaco ed alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti e/o alle deliberazioni da adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Per lo scioglimento e la validità della seduta e per lo svolgimento dei lavori si rinvia alle norme stabilite per le Commissioni consiliari permanenti.

ART. 33 - COMMISSIONE TEMPORANEE SPECIALI

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni Temporanee Speciali per studiare, analizzare, fare proposte, formulare pareri e riferire in relazione ad un fenomeno di cui il Consiglio necessita di particolare conoscenza, stabilendone altresì la durata.

2. Le sedute delle Commissioni Temporanee Speciali di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa.

3. La composizione, il funzionamento, la disciplina delle adunanze e l'attività di tali Commissioni è disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del presente regolamento, in quanto

compatibili.

ART. 34 - COMMISSIONE PER LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 30 Statuto)

1. A seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali all'inizio dei lavori della nuova amministrazione viene costituita una Commissione per lo Statuto e il regolamento del Consiglio comunale, formata dai rappresentanti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, dal Vice Presidente del Consiglio comunale presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, a cui partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato.

2. La Commissione in merito allo Statuto e al regolamento ha i seguenti compiti:

- a) valutarne lo stato di attuazione,
- b) elaborare proposte di modifica e integrazione.

3. Ai lavori della Commissione partecipa il Segretario Generale.

4. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa.

5. Il funzionamento, la disciplina delle adunanze e l'attività di tale Commissione è disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del presente regolamento, in quanto compatibili.

ART. 35 - GETTONI DI PRESENZA

1. La partecipazione dei Consiglieri alle Commissioni di cui al presente capo dà diritto all'erogazione dei gettoni di presenza.

CAPO VI

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

ART. 36 - RISORSE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI GRUPPI CONSILIARI

(art. 38 comma 3 D.Lgs n. 267/2000 – art. 23 comma 1 Statuto)

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il presente capo disciplina la gestione delle risorse, dei servizi, delle attrezzature messe a disposizione per il funzionamento del Consiglio comunale, delle sue articolazioni, degli uffici al suo servizio e dei gruppi consiliari.

2. Ai gruppi consiliari è assicurato, per lo svolgimento delle loro funzioni, la disponibilità di appositi locali e strumenti operativi necessari al funzionamento. I gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi del personale, delle strutture e dei servizi del Comune.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e previa decisione assunta dall'ufficio di presidenza, entro il 30 settembre di ciascun anno propone al Sindaco l'iscrizione nel bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti

per il funzionamento del Consiglio comunale, della presidenza del Consiglio comunale, dei gruppi consiliari.

4. Qualora la Giunta, con motivata decisione da adottarsi entro 10 giorni, ritenga di non aderire alla proposta avanzata dal Presidente del Consiglio comunale, lo stesso, previo rinnovato parere della Conferenza dei Capigruppo, inserisce all'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio utile del mese di ottobre o del primo del mese di novembre la proposta di deliberazione di un atto di indirizzo avente per oggetto l'entità e l'allocatione delle risorse finanziarie da attribuire, su base annua, per il funzionamento del Consiglio comunale, della presidenza del Consiglio e dei gruppi consiliari.

5. Le risorse complessive di cui al presente capo vengono annualmente destinate alla realizzazione di attività della presidenza e dei gruppi consiliari.

6. Gli atti autorizzativi necessari per le spese sono assunti dal responsabile competente sulla base dei regolamenti vigenti nell'Ente. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio.

ART. 37 – MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI GRUPPI CONSILIARI

(art. 38 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Ai gruppi consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità delle risorse di cui all'articolo precedente. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento dei gruppi minori.

2. Ciascun gruppo è dotato di apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese correnti riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo le modalità previste dal presente articolo.

3. Il fondo annuo è ripartito fra tutti i gruppi secondo i seguenti criteri:

a) il 50% del fondo complessivo è diviso per il numero dei gruppi regolarmente costituiti;

b) il 50% del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei Consiglieri, con attribuzione a ciascun gruppo della quota rapportata al numero dei Consiglieri componenti il gruppo stesso.

4. Con determinazione dirigenziale, in base ai criteri di cui al comma precedente, si provvede annualmente all'assegnazione della quota spettante ai gruppi. In caso di intervenute modifiche nella composizione dei gruppi, la quota spettante ai medesimi rimane invariata nel corso di quell'anno, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.

5. Il Presidente del Consiglio comunale rende pubblico annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno precedente e della loro specifica destinazione.

6. Le risorse finanziarie assegnate al Consiglio comunale, ed ai gruppi consiliari possono essere utilizzate unicamente per finalità attinenti a scopi istituzionali dell'ente ed ai compiti propri del Consiglio comunale o alle prerogative dei Consiglieri.

7. I gruppi consiliari, al fine di garantire una razionale ed efficiente utilizzazione delle

risorse a loro destinate per lo svolgimento di attività istituzionali, dovranno presentare al Presidente del Consiglio, entro il 30 giugno di ogni anno, un programma delle iniziative che intendano realizzare ed entro il 15 ottobre una rendicontazione delle attività effettivamente svolte e di quelle che si prevedono di svolgere entro l'anno. Eventuali residui, non utilizzati, trovano un diverso impiego nell'ambito delle attività di competenza del Consiglio comunale, previa verifica da parte del Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza.

TITOLO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 38 - DIRITTO ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni loro spettanti, i Consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I Consiglieri, autorizzati formalmente dal Presidente del Consiglio comunale a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto ai rimborsi previsti dalla legge.
4. Il Presidente del Consiglio comunale per le proprie missioni non necessita di apposita autorizzazione.

ART. 39 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

(art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 - art. 26 comma 2 lett. c) e d) Statuto)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione, utili all'esercizio del mandato. Essi, nei casi specificatamente determinati dalla legge, sono tenuti al segreto e devono rispettare il divieto di divulgazione di dati personali.
2. Le richieste presentate dai Consiglieri vanno indirizzate al Presidente del Consiglio che le trasmette immediatamente al responsabile del servizio competente.
3. Il rilascio di copia di atto o documento deve avvenire entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla richiesta, termine che può essere motivatamente differito dal dirigente del settore competente quando la richiesta comporta complesse ricerche documentali o si riferisce ad atti particolarmente complessi.
4. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno altresì diritto, previa richiesta inoltrata alla Presidenza del Consiglio comunale:
 - di accedere a tutte le sedi e strutture del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni;
 - di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi, dalle istituzioni e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni, tutte le notizie e la documentazione richiesta.
5. La presidenza del Consiglio comunale provvede a mettere a disposizione dei gruppi consiliari e dei Presidenti delle Commissioni permanenti l'elenco delle delibere di Giunta e delle determinazioni entro 10 (dieci) giorni dalla loro approvazione.

ART. 40 - DIRITTO DI INIZIATIVA

(art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 - art. 26 comma 2 lett. a) Statuto)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV.

2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme contenute nel presente capo.

3. Qualora la qualificazione giuridica dell'atto di iniziativa non risulti corretta, l'Ufficio di Presidenza può darne diversa definizione ai sensi del presente capo.

4. I documenti di cui al comma 2 devono essere presentati in forma scritta da uno o più Consiglieri anche in via telematica; l'esame dei medesimi avviene secondo le disposizioni del capo IV del Titolo IV.

ART. 41 - DIRITTO DI INIZIATIVA SU ATTI DELIBERATIVI

(art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 - art. 26 comma 2 Statuto)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

2. Gli uffici comunali assicurano ai Consiglieri che lo richiedano il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione nella predisposizione di proposte di deliberazione.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dai Consiglieri proponenti, è inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale la trasmette al Segretario Generale affinché acquisisca i pareri degli uffici competenti e ne informi la Giunta; i pareri degli uffici devono essere espressi di norma entro quindici giorni dalla richiesta.

4. La proposta di deliberazione, corredata dai pareri espressi dagli uffici comunali interessati, è trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia.

5. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunale comunica ai Consiglieri proponenti che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta all'Ordine del Giorno del primo Consiglio comunale utile indicando l'oggetto e il Consigliere proponente.

ART. 42 - INTERPELLANZE

(art. 43 D.Lgs. n. 267/2000 - art. 26 comma 2 Statuto)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni

provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente il Comune, perché ne sia data risposta pubblica nella seduta del Consiglio comunale.

2. Le interpellanze sono formulate per iscritto e indirizzate al Presidente del Consiglio; una volta registrate al protocollo generale del Comune, che ne indica la data e l'ora di presentazione ed il numero progressivo attribuito, vengono trasmesse altresì al Sindaco. Esse devono essere presentate almeno 6 (sei) giorni liberi prima della seduta del Consiglio comunale nella quale si chiede siano trattate.

3. La Conferenza dei Capigruppo decide sull'ammissibilità delle interpellanze pervenute oltre il suddetto termine.

ART. 43 - INTERROGAZIONE

(art. 43 comma 1 e 3 D.Lgs n. 267/2000 – art. 26 comma 2 lett.b) Statuto)

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste in una domanda rivolta al Sindaco, alla Giunta o ad un singolo Assessore per ottenere informazioni utili all'esercizio del mandato del Consigliere. Essa non investe il Consiglio comunale.

2. Alla interrogazione viene data risposta scritta entro 30 (trenta) giorni. In mancanza della risposta l'interrogazione s'intende trasformata in interpellanza, ed a richiesta del proponente, viene inserita all'Ordine del Giorno del primo Consiglio Comunale utile, sempreché l'interrogato, nei 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione, non chieda per iscritto un termine determinato per acquisire elementi cognitivi necessari alla risposta.

ART. 44 - MOZIONI

(art. 43 D.Lgs. n. 267/2000 - art. 26 Statuto)

1. La mozione è un atto di indirizzo politico che uno o più Consiglieri comunali possono presentare allo scopo di promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e/o la Giunta a:

- a) adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;
- b) esprimere giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;
- c) disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.

2. Le mozioni vengono di norma iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro acquisizione al protocollo generale dell'ente e svolte secondo l'ordine di loro presentazione.

3. Ove il testo della mozione presentata non corrisponda alle funzioni e

caratteristiche di cui al comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, l'Ufficio di Presidenza può dichiararla inammissibile, disponendo che non venga inserita all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.

4. La Conferenza dei Capigruppo decide sull'ammissibilità delle mozioni pervenute successivamente alla data di convocazione del Consiglio comunale.

ART. 45 - ORDINI DEL GIORNO

1. Il Sindaco, la Giunta ovvero uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.

2. Gli ordini del giorno sono presentati al Presidente del Consiglio comunale che li iscrive fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

3. La Conferenza dei Capigruppo decide sull'ammissibilità degli ordini del giorno pervenuti successivamente alla data di convocazione del Consiglio comunale.

ART. 46 - INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI

(art. 82 D.lgs n. 267/2000)

1. Ai Consiglieri effettivamente partecipanti alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari è corrisposto un gettone di presenza in esecuzione alle leggi vigenti.

2. Per effettiva partecipazione si intende la partecipazione ai lavori per almeno la metà di durata di ciascuna seduta.

ART. 47 - PATROCINIO LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI E ASSICURAZIONE

(art. 86 comma 5 D.Lgs n. 267/2000)

1. L'Amministrazione, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Sindaco, di Assessori, e di Consiglieri comunali per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendoli assistere da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Amministrazione ripeterà dagli amministratori sopraindicati tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. L'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa con premio a carico dell'ente relativamente al solo rischio derivante da atti o fatti illeciti posti in essere dagli amministratori con colpa lieve.

CAPO II DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 48 - OBBLIGO DI PRESENZA

1. È dovere dei Consiglieri regolarmente convocati intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare l'assenza. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché ne prenda nota a verbale.

2. L'assenza alla riunione alla quale non si è partecipato è giustificata al Presidente del Consiglio comunale.

ART. 49 - OBBLIGO DEL SEGRETO

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

ART. 50 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i Consiglieri si allontanano dall'aula, informandone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

ART. 51 - PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI

(Legge n. 441/1981 – art. 26 comma 3 Statuto)

1. Gli amministratori, entro tre mesi dalla proclamazione, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale una dichiarazione concernente:

- a) diritti reali di cui siano titolari sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società possedute, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o Sindaco di società;
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, ovvero nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza.

2. Gli adempimenti indicati nei punti precedenti, concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono; il mancato consenso degli stessi dovrà essere espressamente attestato dall'amministratore.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli amministratori comunali sono tenuti a presentare al Sindaco, depositandole presso la

segreteria generale:

- a) un'attestazione, anche se negativa, concernente le variazioni alla situazione patrimoniale di cui al comma 1);
- b) copia della dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza.

4. La segreteria generale provvede alla pubblicazione della documentazione acquisita ai sensi del presente articolo sul sito internet del comune nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 52 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il Consigliere eletto entro 30 (trenta) giorni dal termine della campagna elettorale è tenuto a depositare presso la segreteria generale del Comune una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiale e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito e dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui alla Legge n. 659/1981 e successive modificazioni relative agli eventuali contributi ricevuti. L'organo competente per la vigilanza è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio in carica diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di cinque giorni.

ART. 53 - ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

ART. 54 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 55 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

(art. 26 Statuto)

1. I Consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino

assenti per tre sedute consecutive del Consiglio.

2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un Consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

3. Il Presidente, qualora non ritenga idonee le giustificazioni addotte, ovvero qualora queste non siano state prodotte nel termine assegnato, previo parere non vincolante della Conferenza dei Capigruppo, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la proposta di dichiarazione di decadenza del Consigliere interessato.

4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto.

ART. 56 - SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il Consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del Consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è immediatamente eseguibile ed il Consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche qualora il Consiglio debba provvedere, a norma dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, alla temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 57 - AVVISI DI CONVOCAZIONE

(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, fissa il giorno delle sedute consiliari.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede nella quale la medesima ha luogo.

3. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa è prima o seconda convocazione; in mancanza, l'adunanza si intende ordinaria e di prima convocazione.

4. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende convocato in seconda convocazione.

5. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non è indicato il giorno e l'ora della seconda, il Consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere nei modi e nei termini stabiliti per la prima. La seduta di seconda convocazione è prevista in un giorno diverso da quello di prima convocazione.

6. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale.

7. Il Presidente, per opportuna conoscenza dei cittadini, dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti da trattare nella seduta.

**ART. 58 - MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE**

(art. 38 comma 2 e art. 39 D.Lgs. 267/2000)

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio o con altra modalità prevista dalla legge, e trasmesso ai Consiglieri, al Sindaco ed al Segretario Generale, di norma mediante sistemi telematici di comunicazione o, su richiesta del Consigliere, mediante deposito nella sede comunale.

2. L'avviso per le sedute ordinarie è trasmesso con le modalità di cui al comma 1 almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore

prima.

4. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del Consigliere in adunanza.

5. Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, sentita la Conferenza dei Capigruppo, è dato avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

7. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.

8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

ART. 59 - ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il Presidente stabilisce l'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio comunale (ordine del giorno).

2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:

Prima sessione del Consiglio comunale

a) interpellanze.

Seconda sessione del Consiglio comunale

- a) comunicazioni del Presidente;
- b) comunicazioni del Sindaco e della Giunta;
- c) deliberazioni in senso tecnico;
- d) mozioni;
- e) ordini del giorno.

3. All'Ordine del Giorno già diramato, possono essere aggiunti altri argomenti ferma restando l'osservanza del termine di cui all'art. 58.

4. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza. Tuttavia, qualora la Conferenza dei Capigruppo lo decida preliminarmente o il Consiglio comunale lo decida all'unanimità, potranno essere discussi e votati argomenti che non richiedano l'adozione di un provvedimento amministrativo.

5. Il Presidente può, in qualunque momento, decidere di invertire l'ordine di

trattazione degli argomenti in discussione anche su proposta motivata del Sindaco o di un Consigliere.

ART. 60 - DEPOSITO DEGLI ATTI
(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Le proposte di deliberazioni, unitamente agli atti e documenti che delle stesse costituiscono parte integrante od allegato, iscritte all'Ordine del Giorno devono essere depositate presso la segreteria generale il medesimo giorno della convocazione.

2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

3. I Consiglieri, nonché il Presidente della Consulta Comunale per l'immigrazione, hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti e di chiederne copia.

4. L'Amministrazione garantisce ai Consiglieri la disponibilità degli atti inseriti all'ordine del giorno in via telematica.

ART. 61 - DURATA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Presidente del Consiglio sentito il capigruppo può stabilire il tempo massimo di durata del Consiglio.

2. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, questi vengono inseriti nella successiva seduta con ordine di precedenza rispetto agli altri, fermo restando l'ordine di trattazione stabilito all'art. 59 del presente regolamento.

3. In caso di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali sia prevista l'adozione entro scadenze o termini stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali, la trattazione delle medesime si protrae fino al completamento delle relative operazioni di voto. In tutti gli altri casi, sulla prosecuzione ad oltranza della seduta decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito un Consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 62 - SEDUTE ORDINARIE E D'URGENZA
(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria.

2. Può essere convocato d'urgenza per fatti contingenti, per motivi eccezionali o per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili. Questi ultimi possono, altresì, essere aggiunti all'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata.

3. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del Consiglio in capo al Presidente nei

casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 63 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta ai sensi dell'art. 68 o per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei Consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

2. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

3. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta con le medesime modalità previste per la seduta di prima convocazione.

4. All'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o dichiarata sciolta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

ART. 64 - SEDUTE APERTE

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta cosiddetta "aperta" per la trattazione di argomenti di particolare importanza.

2. A tali sedute possono partecipare tutti i cittadini singoli od in rappresentanza di enti, associazioni o gruppi, portatori di interessi particolari o diffusi. Possono altresì essere invitati organi di governo di altri enti territoriali.

3. La Conferenza dei Capigruppo consiliari determinerà di volta in volta modalità e procedure per lo svolgimento delle sedute ed il Presidente del Consiglio le renderà note all'apertura della seduta stessa.

4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno relativi all'argomento in oggetto.

5. Le sedute aperte sono considerate a tutti gli effetti sedute consiliari anche ai fini dell'erogazione del gettone di presenza ai Consiglieri partecipanti.

6. Per l'organizzazione dei lavori e la verifica del numero legale delle sedute aperte si applica l'art. 66, comma 3 del presente regolamento.

ART. 65 - SEDUTE PROMOSSE DALLA MINORANZA

1. Il Presidente del Consiglio comunale, su richiesta di almeno due capigruppo di minoranza, convoca, di norma una volta all'anno, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la seduta di Consiglio dedicata ai temi proposti dalla minoranza.

2. L'ordine del giorno di tale seduta è formato da interpellanze, proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno presentati dai gruppi consiliari di minoranza, contestualmente alla richiesta di convocazione del Consiglio.

ART. 66 - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono in due sessioni funzionali:

a) la prima sessione è dedicata allo svolgimento delle interpellanze dei Consiglieri comunali.

b) la seconda sessione è dedicata alle funzioni deliberative del Consiglio comunale.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alla prima sessione non è richiesto il numero legale di cui al successivo art. 68.

3. La suddivisione funzionale di cui ai precedenti commi non si applica all'ipotesi di sedute aperte previste dall'art. 64 del presente regolamento, per le quali l'accertamento del numero legale viene effettuato entro 15 minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione.

ART. 67 - NUMERO LEGALE E VALIDITA' SEDUTA

(1[^] e 2[^] convocazione)

(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 68 - ACCERTAMENTO NUMERO LEGALE E SEDUTA DESERTA

(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. Decorsi sessanta minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, accerta il numero dei Consiglieri presenti; la verifica è effettuata tramite l'apparecchiatura elettronica o per appello nominale.

2. In seguito a tale accertamento, verificata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, ne ordina la trascrizione a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti e la rinvia ad altra data.

3. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia o meno in numero legale. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.

4. Ogni Consigliere può richiedere verbalmente che il Presidente proceda alla verifica del numero legale in ogni momento.

5. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto tale termine, si procede ad una nuova verifica e se si constata che il numero legale non viene raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ART. 69 – SCRUTATORI. NOMINA E FUNZIONI

1. Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa fra i Consiglieri presenti tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo nelle votazioni sia pubbliche che segrete, nell'accertamento e nella proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano, ove richiesto, sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

ART. 70 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

(art. 38 comma 7 D.Lgs n. 267/2000)

1. Le sedute consiliari sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque e senza discussione, può assistervi.

2. Il Consiglio può determinare, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro Consigliere, che taluni oggetti vengano trattati in seduta segreta, anche durante il corso della discussione, qualora sussistano od intervengano motivi che riguardino la riservatezza di persone, gruppi o imprese. Alle sedute segrete non può partecipare il Presidente della Consulta Comunale per l'immigrazione.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, carattere, capacità e comportamenti di persone, gruppi o imprese, il Presidente invita i Consiglieri a sospendere la discussione e disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito stabilendo che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma seguente, escano dall'aula.

4. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il Consiglio, gli Assessori ed il Segretario Generale e il personale che lo coadiuva, tutti vincolati dal segreto d'ufficio.

ART. 71 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Generale:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;

- b) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
- c) se richiesto dal Presidente o con suo assenso, interviene su questioni relative agli argomenti in discussione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti,
- d) coadiuva il Presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio.

2. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è sostituito dal Vice Segretario.

3. Le disposizioni relative all'obbligo di astensione, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, si applicano altresì al Segretario comunale; in tali casi, durante la trattazione dell'argomento, il Segretario si allontana dall'aula durante la discussione e la deliberazione. Le sue funzioni sono assolte dal Vice Segretario, se presente, o in mancanza da un Consigliere designato dal Presidente.

ART. 72 - ORDINE DEI LAVORI

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione si apre la prima sessione del Consiglio comunale dedicata allo svolgimento delle interpellanze. Il Presidente, accertata la presenza dell'interpellante e del componente dell'organo esecutivo delegato a rispondere, dà inizio ai lavori limitatamente alle sole interpellanze. Lo spazio dedicato allo svolgimento delle interpellanze è pari a 60 minuti, decorsi i quali si procede all'accertamento del numero legale con la modalità di cui all'art. 67 ai fini dello svolgimento della seconda sessione del Consiglio comunale. La Conferenza dei Capigruppo può prevedere che dopo l'accertamento del numero legale possano essere discusse le ulteriori interpellanze eventualmente non evase nella prima sessione, fino ad un tempo massimo complessivo di 90 minuti.

2. Il Consiglio comunale prosegue con le comunicazioni del Presidente e del Sindaco. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

3. Successivamente, ha inizio l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nella stessa sequenza in cui i medesimi risultano iscritti.

4. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta è decisa dal Presidente. La proposta, debitamente motivata, può essere avanzata anche dal Sindaco o da un Consigliere.

5. In caso di contestazione della decisione, la questione viene rimessa al Consiglio che decide immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di tre minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contrario alla sua decisione.

6. Il Presidente può, in ogni momento nel corso della seduta, disporre l'accorpamento della discussione di oggetti distinti la cui trattazione congiunta appaia più opportuna.

7. Nei casi di urgenza, il Sindaco può richiedere in corso di seduta al Presidente di fare comunicazioni al Consiglio; in tal caso, il Presidente rende nota al Consiglio la richiesta del Sindaco precisando l'oggetto della comunicazione. Nel merito di tali comunicazioni è consentito l'intervento di un solo oratore per ogni gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.

ART. 73 - NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.

2. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.

3. Il Presidente può autorizzare dirigenti comunali o funzionari a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

4. La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano altri iscritti a parlare e sia intervenuta la replica del relatore.

5. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

6. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.

7. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e dai tempi di intervento previsti e non ottemperino ai suoi inviti; può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

8. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

ART. 74 - DISCIPLINA E TEMPI DEGLI INTERVENTI

(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. I Consiglieri ed i componenti della Giunta intervengono dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio, esprimendosi in modo corretto e conveniente ed attenendosi all'argomento in discussione.

2. Il Sindaco, l'Assessore delegato o l'eventuale Consigliere relatore illustrano la deliberazione in discussione per un tempo non superiore a cinque minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio comunale per ulteriori precisazioni o chiarimenti; i singoli Consiglieri quindi possono intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.

3. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può predeterminare per ciascun oggetto all'ordine del giorno il tempo massimo per la sua discussione e deliberazione.

4. La Conferenza dei Capigruppo può stabilire tempi massimi di intervento per ciascun gruppo. In tal caso non si applica il limite di tempo per l'intervento del Consigliere previsto dal comma 2.

5. Nessun Consigliere può prendere la parola più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per mozione d'ordine, fatto personale o dichiarazioni di voto.

6. Sono vietate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri; è garantito al Consigliere iscritto a parlare di pronunciare liberamente il proprio intervento nei limiti di tempo previsti dal presente regolamento.

ART. 75 - FATTO PERSONALE

(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere può chiedere la parola per fatto personale in qualunque momento della discussione, la quale è temporaneamente sospesa dal Presidente.

3. Il Presidente, uditi i motivi della richiesta, decide sull'ammissibilità della stessa.

4. Nel caso in cui il Presidente ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.

5. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.

6. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamento sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

ART. 76 - MOZIONE D'ORDINE

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

2. Sulla mozione d'ordine oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il Consiglio decide su una mozione d'ordine con votazione per alzata di mano.

ART. 77 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. La questione "pregiudiziale" consiste nella richiesta che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

2. La questione "sospensiva" consiste nella richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

3. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può iniziare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.

4. Nelle discussioni sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola, oltre che il proponente, soltanto un Consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

ART. 78 - PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono essere proposti subemendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazioni, alle mozioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, di norma entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza; i subemendamenti vengono presentati per iscritto in aula.

3. Le Commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.

4. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono presentare emendamenti e subemendamenti con le modalità di cui al precedente comma 2; in caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Sindaco o da chi sostituisce il Sindaco.

5. Per le proposte di emendamenti presentate nel corso dell'adunanza, il Presidente fa accertare dal Segretario Comunale la necessità e possibilità di ottenere l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri. Ove non sia accertata tale acquisibilità immediata, il Presidente rinvia l'ulteriore trattazione della delibera successivamente all'ultimo punto dell'Ordine del Giorno, oppure quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, il Consiglio può rinviare la votazione ad una seduta successiva. In tal caso tuttavia pareri devono essere acquisiti e depositati almeno ventiquattro ore prima della votazione per consentire al proponente eventuali necessarie modificazioni d'intesa con gli Uffici.

6. Le integrazioni e le modificazioni al testo di una deliberazione presentate dal relatore, in fase di illustrazione sono automaticamente recepite nella delibera stessa e quindi non necessitano di apposita votazione ai sensi dell'art. 97 e seguenti del presente regolamento.

ART. 79 - ESAME DEGLI EMENDAMENTI

1. Preliminarmente alla discussione generale, gli emendamenti presentati a norma del precedente art. 78 vengono illustrati al Consiglio dal proponente.

2. Esaurita la discussione generale, che dovrà comprendere anche la discussione sugli emendamenti, il relatore o il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e sono posti in votazione prima quelli soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

4. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti e ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

ART. 80 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne può riassumere l'andamento e le proposte emerse.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

ART. 81 - DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Ciascun Capogruppo o suo delegato può preannunciare il voto a nome del proprio gruppo per non più di cinque minuti.
2. Gli altri Consiglieri possono prendere la parola per motivare il proprio voto per non più di due minuti solo se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
3. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a) quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di minoranza;
 - b) nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali di cui all'art. 77;
 - c) negli altri casi previsti dal presente regolamento.

CAPO III DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 82 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro il limite dell'educazione e del civile rispetto, ferma restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali e dalle leggi in vigore a tutela della riservatezza.
3. Se un Consigliere usa parole sconvenienti od offensive oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
4. Dopo due o più formali richiami all'ordine oppure, in casi gravi, indipendentemente da quelli, il Presidente esprime una censura che viene riportata a verbale; laddove il Consigliere persista nel suo comportamento, il Presidente ne dispone l'espulsione dall'aula consiliare, che produce l'effetto di escludere il Consigliere dalla ulteriore partecipazione ai lavori della seduta. Qualora il Consigliere espulso non si allontani spontaneamente dall'aula, è considerato assente ad ogni effetto.

ART. 83 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzione di relazione ed intervento, limitatamente alle materie di propria competenza ma senza diritto di voto.

2. Gli Assessori prendono parte alla discussione, nelle modalità e secondo la disciplina prevista per i Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 74 del presente regolamento.

3. E' fatto obbligo agli assessori di presenziare alle sedute del Consiglio comunale. Le assenze devono essere di volta in volta giustificate e di esse è data informazione al Consiglio.

4. L'assessore relatore dell'argomento inserito all'ordine del giorno è responsabile della proposta oggetto della competenza della delega conferitagli dal Sindaco.

5. Agli assessori si applica altresì quanto previsto all'art. 82 del presente regolamento.

ART. 84 - PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, qualora invitati, amministratori di altri enti, società per azioni, aziende, istituzioni, Presidenti dei Consigli di quartiere per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 85 - PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE O VICE PRESIDENTE CONSULTA COMUNALE PER L'IMMIGRAZIONE

1. Il Presidente o il Vice Presidente della Consulta comunale per l'immigrazione sono invitati permanenti alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, con solo facoltà di parola.

2. Al Presidente e al Vice Presidente si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento relativo alla disciplina e ai tempi di intervento.

ART. 86 - PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi nella parte della sala ove siedono i Consiglieri.

2. Il pubblico che assiste alle sedute in spazio ad esso riservato, deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione, anche attraverso l'esposizione di striscioni e cartelli.

3. Qualora le persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale di espellere gli autori del disordine.

4. Qualora questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta a meno che il Consiglio non deliberi che la seduta prosegua senza la presenza del pubblico.

ART. 87 - PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'INFORMAZIONE

1. I giornalisti, fotoreporter e teleoperatori seguono i lavori consiliari dallo spazio dedicato alla stampa e devono preventivamente accreditarsi presso l'ufficio stampa comunale con comunicazione scritta firmata dal direttore dell'organo di informazione, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio che specifichi in caso di ripresa, le modalità di ripresa e di diffusione della stessa.

2. A tale scopo il responsabile del servizio stampa del comune predispone e conserva un apposito elenco dei giornalisti ed operatori, recante l'indicazione delle testate presso cui operano. Giornalisti e operatori dell'informazione improntano il loro comportamento in aula alle norme di correttezza e di rispetto dei lavori del massimo organo deliberativo della città.

3. Le interviste ad amministratori devono essere effettuate esclusivamente all'esterno della sala consiliare al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

ART. 88 - RIPRESA TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. L'Amministrazione Comunale assicura con propri mezzi le riprese video delle sedute del Consiglio comunale che vengono pubblicate integralmente sul sito internet del Comune.

2. Non è pertanto consentita, ad esclusione di giornalisti e degli operatori dell'informazione con le modalità previste dall'art. 87, l'effettuazione di registrazioni video.

ART. 89 - DISORDINI IN AULA

1. Qualora insorga tumulto in aula e risultino vani i richiami all'ordine del Presidente, questi sospende la seduta allontanandosi dall'aula. La seduta sospesa può riprendere solo se viene a cessare ogni forma di disordine e di tumulto altrimenti la seduta si intende sciolta.

2. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà riconvocato nelle forme previste dall'art. 62 per i casi di urgenza.

3. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti di Polizia municipale per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

4. Il Presidente, ove si ravvisi la necessità di intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o scioglie la seduta.

5. La forza pubblica non può entrare nello spazio riservato ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente.

ART. 90 - DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI

1. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza è vietato far squillare i telefoni cellulari. Chi ha necessità di usare il telefono, si allontana dall'aula.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 82 e 86 rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

ART. 91 – ORDINE PUBBLICO DELLA SEDUTA E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può sospendere e sciogliere la seduta per motivi di ordine pubblico e negli altri casi previsti dal regolamento, richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e disporre l'espulsione dall'aula, secondo le modalità di cui all'art. 86.

CAPO IV

INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

ART. 92 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. La trattazione del complesso delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno è svolta in ciascuna seduta fino ad un tempo massimo di 60 minuti, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 1.

2. Per lo svolgimento in aula delle interpellanze non è richiesta la presenza del numero legale di cui all'art. 67.

3. Le interpellanze su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente, a giudizio del Presidente.

4. I Consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze, salvo diversa decisione del Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo.

5. I presentatori di interpellanze possono chiedere che esse vengano svolte nella Commissione consiliare competente anziché in aula; in tal caso si osservano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni applicate alle interpellanze svolte in aula.

6. Il Consigliere che ha presentato un'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a tre minuti.

7. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più di un Consigliere, essa viene svolta, di norma, dal primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

8. Il Sindaco o il Vice Sindaco o l'Assessore competente per materia o, in sua assenza, un Assessore incaricato dal Sindaco, risponde a ciascuna interpellanza iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.

9. L'interpellante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di due minuti.

ART. 93 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Nella discussione ciascun Consigliere può intervenire non più di una volta e per non più di cinque minuti; il Sindaco o l'Assessore da questo delegato, può esprimere la posizione della Giunta per non più di cinque minuti; seguono le eventuali dichiarazioni di voto per un tempo non superiore a cinque minuti e quindi la votazione.

3. Qualora non sia possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, quelle non esaminate saranno svolte nella seduta immediatamente successiva, con precedenza rispetto alle altre.

4. I Consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due mozioni o ordini del giorno, salvo diversa decisione del Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

ART. 94 - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AI TESTI DEGLI ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

1. Le integrazioni e le modificazioni al testo di un ordine del giorno e di una mozione presentate dal relatore, in fase di illustrazione sono automaticamente recepite negli stessi e quindi non necessitano di apposita votazione ai sensi dell'art. 97 del presente regolamento.

2. Eventuali proposte di emendamenti integrativi o modificativi degli ordini del giorno e delle mozioni presentati da Consiglieri diversi dai sottoscrittori dei documenti vengono illustrati in aula dal proponente. Si intendono accolte e divengono parte integrante del testo se vengono esplicitamente accettate da tutti i presentatori.

ART. 95 - MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO APPROVATI E VERIFICA DELLA LORO ATTUAZIONE

1. Le mozioni approvate dal Consiglio comunale sono trasmesse dal Presidente al Sindaco ed al Segretario Generale affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, ne curino l'attuazione.

2. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio comunale sono trasmessi dal Presidente a tutte le istituzioni, gli enti ed i soggetti interessati.

3. Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività del Sindaco e della Giunta possono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione.

ART. 96 - RITIRO E DECADENZA DI INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. Le interpellanze possono essere ritirate non oltre l'inizio della loro trattazione.

2. Le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati, con dichiarazione dei relativi firmatari, anche dopo l'avvenuta discussione, prima dell'inizio della votazione.

3. Gli atti di cui al comma 1 si intendono decaduti se nessuno dei rispettivi firmatari sia presente all'inizio del loro svolgimento.

CAPO V OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 97 - VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

1. La votazione non può aver luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 66; nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.

3. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e procede alla sospensione della seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale, la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Presidente, trascorsi ulteriori dieci minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, dispone la prosecuzione dello svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno; in caso contrario dichiara chiusa la seduta.

ART. 98 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio sia chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

- a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti l'esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 77;
- b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 77;
- c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 3;
- d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora il Presidente abbia disposto la votazione per parti separate ai sensi dell'art. 102;
- e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

ART. 99 - VOTAZIONE PALESE

1. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi. Lo scrutinio palese

avviene per alzata di mano oppure, ove installato, mediante dispositivo elettronico.

2. Nel caso di alzata di mano il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i Consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione. Nel caso di procedimento elettronico il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto premendo i relativi tasti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale e degli scrutatori il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova una sola volta, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare nominativamente a verbale.

ART. 100 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 101 - VOTAZIONE SEGRETA

1. Il Consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per le deliberazioni, mozioni o ordini del giorno che implicino apprezzamenti o valutazioni circa qualità personali e capacità di determinate persone, con esclusione dei casi in cui la legge o lo Statuto prevedono espressamente la votazione palese.

2. In particolare si procede a votazione segreta per nomine o elezioni di persone di competenza del Consiglio, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.

3. La votazione segreta avviene tramite il sistema delle schede o tramite dispositivo elettronico, ove installato.

4. Qualora la votazione avvenga tramite il sistema delle schede, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione.

5. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna e il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

6. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle; sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.

7. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono

essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario.

8. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

ART. 102 - VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI

(art. 38 comma 2 e art. 78 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa od a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con unica votazione finale.

ART. 103 - VOTO LIMITATO

1. Qualora il Consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di Commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato secondo le disposizioni vigenti per la nomina della commissione elettorale comunale.

2. Qualora il numero delle persone da nominare o designare renda impossibile l'adozione della modalità di cui sopra, si procede con il voto limitato al numero dei nominandi o designandi attribuiti alla minoranza.

ART. 104 - CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E PARITA' DI VOTI

1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

3. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta, esclusi i casi di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui all'art. 51 dello Statuto.

4. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivano una maggioranza qualificata.

6. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

ART. 105 - COMPUTO DEI VOTANTI

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:

a) nel caso di votazione palese, non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;

b) nel caso di scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti, per cui il Consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

ART. 106 - PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con la formula "Il Consiglio comunale approva" ovvero "Il Consiglio comunale non approva".

2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

ART. 107 - IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario, procede a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione. In tal caso ne dispone l'immediata ripetizione, con ammissione alla nuova votazione limitata ai soli Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

CAPO VI

VERBALI DELLE SEDUTE

ART. 108 - IL PROCESSO VERBALE

1. Il processo verbale delle adunanze consiliari è steso a cura del Segretario Generale del Comune o di chi legalmente lo sostituisce e consta altresì della trascrizione dattilografica dalla registrazione su nastro magnetico o altro dispositivo di registrazione dell'adunanza della seduta consiliare compresa la discussione ed i singoli interventi. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell'adunanza da parte del Presidente.

2. Oltre all'indicazione del giorno, se trattasi di seduta pubblica o segreta, dell'ora dell'adunanza, il verbale deve contenere i nominativi dei Consiglieri presenti, l'indicazione dei voti favorevoli ad ogni proposta ed i nominativi degli astenuti.

3. Ciascun Consigliere può avvalersi del diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio voto; in questo caso ha facoltà di dettare o di depositare una formulazione

scritta seduta stante, chiedendone al Segretario Generale l'inserzione integrale nel processo verbale.

4. Gli estratti del processo verbale dei lavori del Consiglio sono atti che sostanziano le deliberazioni dell'organo e sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Essi contengono:

- l'ora di inizio della seduta;
- l'elenco dei Consiglieri presenti al voto;
- l'elenco degli Assessori presenti all'inizio della seduta;
- il nome del Presidente del Consiglio Comunale che dirige i lavori;
- il nome del Segretario Generale o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio, ai sensi delle vigenti norme;
- i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni;
- il testo del preambolo e del dispositivo della delibera;
- il testo degli allegati che si dichiarano parti integranti e sostanziali.

5. Ogni Consigliere può richiedere che la discussione afferente un determinato oggetto o proposta venga allegata alla stessa quale parte integrante e sostanziale.

ART. 109 - APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI

1. Copia del processo verbale definitivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, o da chi ne fa le veci, viene depositato, a disposizione di tutti i Consiglieri, appena compilato, presso l'Ufficio di Presidenza e inserito nel sito internet del Comune nell'area riservata ai Consiglieri.

2. Il verbale si considera approvato se nessun Consigliere si oppone nella prima seduta successiva al suo deposito; la proposta di rettificare il verbale di una precedente seduta precede ogni altro argomento all'ordine del giorno. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendono proporre una rettifica o che intervengono per fatto personale.

3. Il Consigliere che contesta il verbale propone, per iscritto, nella seduta di cui al comma 2, il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato; se non vi sono contestazioni, la correzione si intende approvata. Se vi sono contestazioni, su ciascuna proposta di correzione, interviene un Consigliere a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.

5. Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale a cui le rettifiche si riferiscono.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Segretario ha il diritto di annotare sul verbale anche le sue obiezioni.